

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello Di Napoli, sezione civile IV bis, così composta:

Dr. Maria Rosaria Cultrera - Presidente –

Dr. Caterina Molfino - Consigliere –

Dr. Andreina Giudicepietro - Consigliere est. –

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 4377/2010 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2010 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7688/2010 del Tribunale di Napoli, vertente

Tra

De.Id., elett. dom. in Portici alla via (...) presso l'avv. Sa.Ci., che la rappresenta e difende

Appellante

E

Ma.Sa., elett. dom. in Napoli alla via (...) presso l'avv. Ma.Ma., che lo rappresenta e difende

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello ritualmente notificato, De.Id. proponeva appello avverso la sentenza n. 7688/2010 del Tribunale di Napoli nei confronti di Ma.Sa., deducendo l'erroneo computo della decorrenza della prescrizione e l'inammissibilità ed infondatezza della statuizione del Tribunale circa l'automatico venir meno dell'obbligo di mantenimento in ipotesi di matrimonio dei figli maggiorenni. Tanto dedotto, l'appellante chiedeva in via principale dichiararsi inammissibili le domande avanzate con l'opposizione e confermarsi l'efficacia del precetto per l'importo di Euro 11.136,98, quale differenza tra Euro 17.358,14 ed Euro 6.221,16 (da considerarsi prescritti); in subordine, dichiararsi ulteriormente ridotta l'efficacia esecutiva del precetto di Euro 2.796,91 per le somme maturate a seguito del matrimonio della figlia Sa. (ultimo in ordine di tempo); il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva l'appellato, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite. Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. L'appellante come primo motivo di appello deduce che erroneamente il Tribunale nel decorso della prescrizione non ha tenuto conto delle lettere raccomandate a.r. del 23/10/2008 e del 10/12/2008 interruttive della prescrizione. Tali lettere,

indirizzate al domicilio dell'appellato e restituite per compiuta giacenza, quali atti di costituzione in mora del debitore che aveva unilateralmente ridotto l'ammontare dell'assegno, hanno efficacia interruttiva della prescrizione indipendentemente dalla loro effettiva conoscenza. Ed invero, "in tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario" (da ultimo Cass. ord. n. 12480/2013 a conferma di un orientamento consolidato della S.C.). Di conseguenza, se l'appellato avesse voluto eccepire l'inefficacia delle raccomandate quali atti interruttivi della prescrizione nei suoi confronti, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile ex artt. 1334 e 1335 c.c. Le suddette lettere, invece, risultano regolarmente spedite all'indirizzo del destinatario e restituite al mittente per compiuta giacenza. In riforma della sentenza impugnata devono ritenersi prescritte le somme dovute fino a settembre 2003, per un totale di Euro 6.221,16, comprensivo degli interessi così come specificato da parte appellante. Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'inammissibilità ed infondatezza della domanda dell'opponente relativa all'automatico venir meno dell'obbligo di mantenimento in ipotesi di matrimonio dei figli maggiorenni, senza necessità di alcun ulteriore accertamento. La soluzione adottata dal giudice di prime cure esprime un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato, ribadito anche nella recente sentenza n. 1830/2011 della S.C., che perviene ad un diverso risultato in relazione alla particolarità della fattispecie concreta in esame. Ed invero, nella suddetta sentenza la S.C. ha ribadito che "il principio anche di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l'automatica cessazione debba essere in questa sede ribadito, in quanto trae fondamento da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall'altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge". Il matrimonio dà vita ad un nuovo organismo familiare distinto ed autonomo, in cui i coniugi divengono titolari del governo della nuova entità e sono legati dall'obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale costituente il necessario svolgimento di quell'impegno di vita assieme che hanno assunto con le nozze. Tant'è che l'art. 143 c.p.c., comma 3 enuncia espressamente il dovere di entrambi di contribuire ai bisogni della famiglia. Con il matrimonio, quindi, il figlio diventa componente di un nucleo familiare diverso da quello originario ed automaticamente cessano i doveri di mantenimento a carico dei genitori. Per quanto fin qui detto, tale interpretazione deve ritenersi conforme alla "ratio" dell'obbligo di mantenimento, che riguarda i membri appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il susseguente matrimonio del figlio maggiorenne si riflette sulla portata del titolo posto in esecuzione senza la necessità di un'esplicita pronuncia sul punto, poiché, come giustamente osservato da parte appellata, i tempi tecnici per l'ottenimento di tale pronuncia si risolverebbero in un sicuro pregiudizio per l'obbligato, costretto a pagare medio tempore somme irripetibili. Deve, quindi, ridursi ulteriormente l'efficacia del precetto, poiché il matrimonio delle figlie dell'appellato costituisce appunto un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno automaticamente l'obbligo di mantenimento posto a base del titolo esecutivo. Tenuto conto, come dedotto da parte appellante, che l'appellato ha chiesto ridursi l'efficacia del precetto dal matrimonio della figlia Sa., avvenuto nel giugno 2008 ed ultimo in ordine di tempo, deve ulteriormente decurtarsi da quanto dovuto la somma di Euro 2.796,91. Attesa la natura delle parti e le questioni trattate, nonché considerato l'esito complessivo del giudizio di opposizione, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, riduce l'efficacia del precetto alla data di intimazione del 13/9/2007 alla somma di Euro 8.340,07 (Euro 17.358,14 meno Euro 6.221,16 ed Euro 2.796,91);

b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli 18 dicembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2015.